

Servizi di sponsorizzazione con Iva più leggera

Iva più leggera sulle prestazioni di servizi di sponsorizzazione rese dalle associazioni sportive dilettantistiche e dagli enti senza scopo di lucro in genere che si avvalgono del regime speciale della legge n. 398 del 1991, nonché dalle imprese del settore dell'intrattenimento che si avvalgono del regime forfetario dell'art. 74, dpr 633/72: l'imposta da versare all'erario sarà pari alla metà di quella riscossa, anziché al 90% come stabilito fino ad oggi. La novità è contenuta nell'art. 29 del dlgs «semplificazioni fiscali», che a breve dovrebbe essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il regime speciale

L'articolo 74, sesto comma, del dpr 633/72, prevede per le imprese di intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al dpr n. 640/1972, un regime speciale, applicabile salvo opzione per il regime normale, secondo il quale l'Iva si applica sulla stessa base imponibile ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per l'imposta sugli intrattenimenti, con una riduzione pari al 50% a titolo di detrazione forfetaria. Se nell'esercizio delle suddette attività sono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività stesse, l'imposta si applica con le predette modalità, ma la detrazione è forfettizzata in misura pari:

- a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione
- a un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di

trasmissione radiofonica.

Resta fermo l'obbligo di fatturazione per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie.

L'ambito soggettivo e oggettivo del regime speciale, in realtà, è molto più ampio di quanto non dica l'art. 74, in quanto possono avvalersene, su opzione e per qualsiasi attività commerciale esercitata:

- gli enti indicati nell'art. 1 della legge n. 398/91, ossia le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo massimo di 250 mila euro;

- la generalità delle associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro loco (dl n. 417/1991);

- le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali,

purché non perseguano fini di lucro (legge n. 289/2002);

- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di

musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro (legge n. 350/2003).

La modifica del dlgs

L'articolo 29 del decreto semplificazioni prevede la soppressione, all'interno delle disposizioni del sesto comma dell'art. 74, dpr 633/72, dei riferimenti alle prestazioni di sponsorizzazione e della relativa misura di forfettizzazione dell'Iva di un decimo, con la conseguenza di riportare la detrazione forfetaria delle prestazioni in esame alla percentuale del 50% prevista in linea generale. Questo, come si legge nella relazione di accompagnamento, anche allo scopo di parificare, per i

soggetti in regime 398/1991, il trattamento delle prestazioni di sponsorizzazione con quelle di pubblicità, eliminando così il contenzioso collegato alle difficoltà di distinguere, in concreto, le une dalle altre. Pertanto, quando la modifica entrerà in vigore (aspetto, questo, non disciplinato dalla norma, sicché si potrebbe ipotizzare il differimento al 1° gennaio 2015 in base alla legge n. 212/2000), le imprese e gli enti che fatturano le prestazioni di sponsorizzazione in regime speciale verseranno all'erario non più il 90%, ma la metà dell'Iva addebitata ai loro clienti.



Il testo del dlgs sul sito www.italianoggi.it/documenti

Franco Ricca

© Riproduzione riservata

ITALIA 0661 4/11/2014